



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio Politiche di Mercato e Qualità

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale

FAQ al 19 settembre 2012

20) D. E' proprio necessario che l'organismo di ricerca separi contrattualmente l'attività ordinaria del proprio dipendente - responsabile tecnico scientifico o facente parte del gruppo di lavoro del progetto da quella che lo stesso dedica alla realizzazione del progetto della misura 124?

R. La Misura 124 è stata concepita nell'ambito del PSR Sardegna 2007-2013 con il sostegno del Fondo FEASR, ai sensi degli Articoli 20 (b) (iv) e 29 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'Articolo 20 punto 5.3.1.2.4. dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

La Misura è volta a promuovere progetti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, alimentare e forestale per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

I soggetti beneficiari, individuati dal Programma approvato con Decisione Comunitaria e dal Bando, sono, esclusivamente, le imprese agricole, agroalimentari e forestali.

L'intervento della Misura non si configura, quindi, così come ribadito dal Bando, come un aiuto alla ricerca (ai sensi della disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo). Nessun aiuto, a tal fine, è concesso direttamente o indirettamente ai Centri di Ricerca, pubblici o privati che siano, sotto qualsiasi forma.

Per la realizzazione delle attività di sperimentazione pre-competitiva, di cui al Bando citato, le imprese beneficiarie devono avvalersi, obbligatoriamente, di un Organismo di Ricerca. La funzione svolta dall'Organismo di ricerca consiste nella mera fornitura di prestazioni di servizio, dietro fatturazione delle attività svolte.

L'attività finanziata dalla Misura si configura, quindi, come un'attività esterna, di fornitura di servizi a soggetti privati dietro remunerazione e rappresenta, necessariamente, un'attività diversa rispetto all'ordinaria attività di ricerca sovvenzionata con contributi pubblici regionali nazionali, o comunitari. Per ragioni di trasparenza a garanzia che nessun aiuto venga concesso ai centri di ricerca a copertura dell'attività ordinaria, ogni Organismo dovrà fatturare alle imprese beneficiarie,

rendicontando e giustificando, obbligatoriamente, le attività prestate in maniera puntuale e dettagliata, come previsto dal Bando al Paragrafo 11. Spese Ammissibili.

E' fatta salva la facoltà di permettere al personale dell'organismo di ricerca, dietro autorizzazione di rito, di fornire prestazioni dirette di consulenza e ricerca, sia all'impresa capofila, sia agli altri soggetti del partenariato."